

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 132/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 51/CGF – RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2009

##### I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Mario Zoppellari – Componenti;  
Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ROMANO ALFREDO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CAVESE DELL’11.10.2009**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 40/DIV del 13 ottobre 2009, irrogava al calciatore Alfredo Romano della società Real Marcianise Calcio S.p.A. la sanzione disciplinare della squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro”.

Avverso detto provvedimento, la predetta società proponeva gravame a questa Corte di Giustizia Federale, chiedendo di “ridurre la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Romano Alfredo da due ad una giornata ovvero, in subordine, commutare la sanzione residua in ammenda, nella misura minima prevista dal C.G.S.”.

La società ricorrente poneva a fondamento di tale richiesta “la eccessività e la spropositatezza della squalifica comminata”.

In particolare, la ricorrente rilevava che “la condotta ascritta all’atleta campano ... può e deve essere qualificata come meramente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, essendosi concretata in una semplice protesta, anche se, magari, espressa in maniera alquanto vivace e colorita, per una decisione tecnica assunta da quest’ultimo”.

Pertanto, secondo l’assunto dell’appellante “nelle poche parole pronunciate dal Romano non è dato rilevare alcuna connotazione realmente offensiva ed ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di Gara” e, pertanto, “alla luce di ciò ... l’atteggiamento tenuto nell’occasione dal tesserato medesimo” dovrebbe “sicuramente meritare una sanzione non superiore ad una giornata di squalifica”.

A conferma di tale tesi, la ricorrente citava “autorevole e conforme giurisprudenza che, per fattispecie analoghe se non, addirittura, più gravi di quella qui in discussione, ha sempre previsto punizioni meno severe rispetto al fermo per due gare inflitto al giocatore della Real Marcianise Calcio S.p.A.” (cfr. Com. Uff. n. 25/CGF del 5 ottobre 2007; Com. Uff. n. 38/C del 2 ottobre 2007; Com. Uff. n. 18/CGF del 14 settembre 2007).

La Corte di Giustizia Federale, Sezione Seconda, all’udienza del 22 ottobre 2009, udito il

difensore della società avv. Monica Fiorillo - che ha insistito nei motivi dell'appello e nella richiesta di accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere.

La censura mossa dalla società appellante alla decisione del Giudice Sportivo non può essere accolta.

Il fatto oggetto del provvedimento impugnato non è contestato, mentre appare irrilevante il riferimento ad altre, precedenti, decisioni assunte dalla Corte di Giustizia Federale, relative ad altre vicende che avevano visto altri attori.

Al riguardo è sufficiente osservare che i fatti oggetto dei giudizi richiamati dalla società appellante non sono identici, onde la gravità e la rilevanza disciplinare delle condotte oggetto di diversa valutazione, ai fini della sanzione irrogata, non possono avere alcun rilievo.

L'art. 16 C.G.S., infatti, sancisce espressamente che “gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”.

Peraltro, l'entità della squalifica per due giornate irrogata al calciatore Alfredo Romano non appare sproporzionata alla “natura e ... gravità dei fatti commessi” in danno dell'arbitro.

Il Romano, infatti, con atteggiamento irruento, dopo essersi reso responsabile di un fallo di gioco, ha ingiuriato pesantemente ed offensivamente l'arbitro, onde la sanzione irrogatagli appare proporzionata all'entità dei fatti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VAIRA DAVIDE SEGUITO GARA CARRARESE/POGGIBONSI DELL'11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com, Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009)**

Nell'incontro di cui in epigrafe, il tesserato della società Carrarese Calcio S.r.l. Davide Vaira (già in precedenza ammonito per gioco scorretto) veniva espulso al termine del primo tempo, più precisamente nel tunnel che conduce dal campo di gara agli spogliatoi, in quanto – come refertato dall'arbitro, con il suo supplemento di rapporto: “Tirava per i capelli un avversario” e lo apostrofava con epiteti ingiuriosi. Analogo referto veniva operato dal collaboratore della Procura Federale.

Per tale comportamento, in data 14.10.2009, il Giudice Sportivo, in prime cure, comminava la sanzione della squalifica per 2 giornate al tesserato Vaira.

Avverso tale pena ricorreva la società Carrarese con ricorso del 16.10.2009 con il quale deduceva una diversa ricostruzione della vicenda ed in particolare dubitava che il direttore di gara ed il rappresentante della Procura Federale avessero, nella confusione creatasi all'interno del tunnel, potuto ricostruire correttamente la successione degli eventi, concludendo per la riduzione della sanzione comminata al calciatore Vaira.

Il ricorso della società Carrarese non può trovare accoglimento in quanto lo stesso appare contraddittorio e pretestuoso e non contiene alcun elemento in grado di confutare validamente quanto contenuto nel verbale dell'arbitro. In merito alla sanzione comminata al Vaira non possono accogliersi le doglianze di eccessività della stesa se solo si considera il ruolo di capitano del tesserato, ruolo che comporta una necessaria maggiore responsabilizzazione dello stesso nel rispetto nei confronti degli avversari.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa Carrara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CAVESE DELL'11.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 40/DIV del 13 ottobre 2009, irrogava alla Real Marcianise Calcio S.p.A. la sanzione disciplinare dell'ammenda di €10.000,00 “perché propri sostenitori, più volte nel secondo tempo di gara, indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi e spruzzi d'acqua che lo raggiungevano ripetutamente in più parti del corpo; gli stessi lanciavano sempre in direzione di un assistente arbitrale bottiglie in plastica di varie dimensioni, una delle quali semipiena d'acqua lo colpiva alla spalla, senza conseguenze; i predetti comportamenti venivano accompagnati da reiterati insulti verso la terna arbitrale”.

Avverso detto provvedimento, la predetta società proponeva gravame a questa Corte di Giustizia Federale, chiedendo di diminuire “congruamente e sensibilmente ... l'ammenda irrogata dall'Organo di prime cure al Sodalizio medesimo”.

La società ricorrente poneva a fondamento di tale richiesta “l'eccessiva severità del suindicato provvedimento, soprattutto in rapporto ad altre decisioni, assunte dallo stesso Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per comportamenti decisamente più deplorevoli e pericolosi di quelli addebitati ai *supporters* campani”.

In particolare, la difesa della reclamante citava “la delibera, pubblicata sullo stesso Comunicato Ufficiale contenente l'impugnata pronuncia (il n. 40/DIV del 13 Ottobre 2009 — v. all. 5), relativa alla Reggiana 1919 S.p.A” e rilevava che “il Sodalizio emiliano è stato punito con un'ammenda di importo uguale a quello stabilito per l'odierna reclamante (€ 10.7000,00), <<per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non in distinta, ma riconducibile alla società, la quale rivolgeva reiterate frasi offensive ad un addetto federale che la invitava ad allontanarsi; perché, al termine del primo tempo di gara, al rientro negli spogliatoi, un calciatore della società Ravenna veniva colpito alla testa da una moneta lanciata dal settore dello stadio riservato ai tifosi ospiti; il calciatore colpito riportava una ferita al cuoio capelluto con fuoriuscita di sangue; lo stesso dopo le cure riprendeva regolarmente il suo posto in panchina, all'inizio del secondo tempo>>”.

Alla stregua di tali considerazioni, l'appellante si chiedeva come fosse “possibile, dunque, che un fatto di cotanta gravità, comportante addirittura una seria lesione fisica ad un calciatore e foriero di ben più preoccupanti conseguenze per il danneggiato, possa e debba meritare un trattamento sanzionatorio identico a quello riservato alla attuale ricorrente” e concludeva che “nella risposta a tale domanda risiede la decisiva conferma della fondatezza del suddetto appello, il quale non può non concludersi con una sensibile riduzione dell'ammenda subita in primo grado dal Sodalizio istante”.

La Corte di Giustizia Federale, Sezione Seconda, all'udienza del 22 ottobre 2009, udito il difensore della società avv. Monica Fiorillo - che ha insistito nei motivi dell'appello e nella richiesta di accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere.

La censura mossa dalla società appellante alla decisione del Giudice Sportivo non può essere accolta.

I fatti oggetto del provvedimento impugnato non sono contestati, mentre appare irrilevante il riferimento ad altra decisione assunta dal medesimo Giudice, riportata nel Com. Uff. n. 40/DIV del 13 ottobre 2009, relativa ad altra gara tra diverse squadre.

Al riguardo è sufficiente osservare che i fatti oggetto dei due giudizi non sono identici, onde la gravità e la rilevanza disciplinare delle condotte oggetto di diversa valutazione, ai fini della sanzione irrogata, non possono avere alcun rilievo.

L'art. 16 C.G.S., infatti, sancisce espressamente che “gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale

recidiva”.

Peraltro, l’entità della ammenda irrogata alla Real Marcianise Calcio S.p.A. non appare sproporzionata alla “natura e ... gravità dei fatti commessi” dapprima in danno di un assistente arbitrale e, poi, dell’intera terna.

Le considerazioni ora formulate valgono anche in relazione agli altri precedenti giurisprudenziali della C.A.F. richiamati dalla difesa della società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 20 Gennaio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete